

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

Codice 44 030

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

Numero 7 Del 30-03-2019

**Oggetto:** ALIQUOTE IMU ANNO 2019 - CONFERMA TARIFFE -

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10:00, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Avv. GUALTIERI ROMINA	P	POMPEI GABRIELE	A
ALESSANDRINI VITTORIO	P	TIBURZI MIRKO	P
ANTOLINI ROMANO	P	CLAUDI ANDREA	A
D'ANGELO ROMINA	A	EVANDRI MORENO	P
FELICIONI VINCENZO	P	RICCI DANIELE	P
GIDIUCCI MILENA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA.

Il Signor Avv. GUALTIERI ROMINA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile | S

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, della Legge 2014/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell' Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO** che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n.504;

**PRESO ATTO** che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt.8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n.23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendo la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 Gennaio 2014;

**VERIFICATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'art.1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C. a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**ATTESO** che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 Dicembre 2013, n.147 ((Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere del 1° Gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- L'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (**I.M.U.**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - a) Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - b) Tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**PRESO ATTO** delle modifiche intervenute in materia di I.M.U. ad opera della Legge del 28 Dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibile, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n.504;

**RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del D.lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi

e del contenzioso;

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

**CONSIDERATO** che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

**RILEVATO** che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

**PRESO ATTO** che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

**RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

**EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale,

accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

**RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: “*Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell' articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata*”;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “*l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677*”;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune “*può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile*”;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.11.2013 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote ed agevolazioni:

***ALIQUOTE:***

*L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota stabilita dalla normativa statale dello 0,76 per cento per i fabbricati non abitativi diversi dalla abitazione principale;*

*L'aliquota prevista per l'abitazione principale (laddove è dovuta) è determinata al 0,4 per cento per l'abitazione principale.*

*L'aliquota prevista per gli immobili strumentali rurali è determinata al 2 per mille.*

*Per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale e pertinenze degli stessi ovvero altre pertinenze sulle quali non viene applicato il regime dell'abitazione principale, l'imposta è stabilita nell'aliquota base fissata dalla normativa statale + 0,1.*

*(quindi per tali immobili l'imposta dovuta è pari allo 0,86%)*

***AGEVOLAZIONI:***

*“equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La dichiarazione della cessione in comodato d'uso gratuito (risultante da contratto regolarmente registrato) deve pervenire al Comune entro la data di versamento del saldo dell'imposta”*

**VISTO** che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26/2014, n. 21/2015 e n. 8/2016 le aliquote ed agevolazioni suddette sono state confermate per l'anno 2014, 2015 e 2016;

**VISTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 Luglio 2016, le stesse aliquote sono state rettifiche nella ragione dell'esclusione dall'applicazione dell'IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, come previsto dal comma 708 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dall'art. 1 del D.L. 31.08.2013 n. 102;

**VISTO** che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/02/2018, le stesse aliquote ed agevolazioni sono state confermate per l'anno 2018;

**RITENUTO** di confermare anche per l'anno 2019 le stesse aliquote ed agevolazioni già in vigore;

**VISTO** il Regolamento della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06.09.2014;

**DATO ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 è stato ulteriormente differimento il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (pubblicato sulla GU n. 28 del 02/02/2019);

**DATO ATTO** dell'acquisizione dei pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000;

**CON VOTAZIONE** palese portante il seguente esito: Presenti n. 8, Favorevoli n. 6, Astenuti n. 2 (Evandri, Ricci);

### **DELIBERA**

1. **LA PRESENTE** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

	<b>CATEGORIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>1</b>	ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9, con detrazione di € 200,00 per unità abitativa	0,40%
<b>2</b>	ABITAZIONI PRINCIPALI DIVERSE DA CAT. A1/A8/A9	ESENTI
<b>3</b>	Pertinenze di abitazioni principali (diverse da cat. A1/A8/A9) rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle tre precedenti categorie catastali indicate	ESENTI
<b>4</b>	Altri immobili di cat. A che non rientrano nel punto 2.	0,86%
<b>5</b>	Immobili di cat. C/02, C/04, C/06, C/07 che non rientrano nei casi di cui al punto 3	0,86%
<b>6</b>	Immobili previsti dall'art. 1 comma 10 lett. b) Legge 208/2015 (uso gratuito).	0,86%
<b>7</b>	IMMOBILI CAT. D	0,86%
<b>8</b>	Immobili cat. C/01, C/03 e A/10	0,86%
<b>9</b>	Aree fabbricabili	0,76%
<b>10</b>	Terreni agricoli e fabbricati strumentali	ESENTI

3. **DI DARE ATTO**, che ai sensi dell'art. I comma 10 lett. b), è prevista la riduzione della base imponibile IMU al 50% *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, I/1/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel*

*caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abita/ire classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";*

4. di confermare per l'annualità 2019, le detrazioni dell'imposta dovute e previste dall'articolo 13 comma 10, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011 nel seguente modo:
  - € 200,00 detrazione complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - € 200,00 detrazione complessiva a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;
  
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Inoltre, il Consiglio Comunale, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con votazione favorevole resa da n° 6 Consiglieri per alzata di mano.

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA

**Il Presidente**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

**FAVOREVOLE**

Monsampietro Morico li, 30-03-2019

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Parere sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

**FAVOREVOLE**

Monsampietro Morico li, 30-03-2019

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N. \_\_133\_\_ Reg. Pubblicazioni

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data 03-04-2019, ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi fino al 18-04-2019.

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000;

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA

---

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale

Monsampietro Morico li, 03-04-019

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa CAROZZA GIOVANNA